THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

sede legale in Marina di Carrara, Carrara (MS), Viale C. Colombo, 4bis

Capitale sociale Euro 26.500.000,00 interamente sottoscritto e versato

Iscritta al Registro delle Imprese della Toscana Nord-ovest numero di iscrizione e CF 00096320452

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti del 30 settembre 2026, in sede straordinaria, redatta ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 2441, commi 4 e 6, c.c. e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti, secondo lo schema n. 2 dell'Allegato 3A al medesimo Regolamento.

(redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 84-*ter* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti del 30 settembre 2026, in sede straordinaria, redatta ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 2441, commi 4 e 6, c.c. e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti, secondo lo schema n. 2 dell'Allegato 3A al medesimo Regolamento

1. ***Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte e in via scindibile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, nonché della delega a emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile; conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello Statuto sociale, mediante inserimento del nuovo comma 6.23 e integrazione del comma 6.16; delibere inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

1. Premessa e oggetto della proposta

Siete convocati in sede straordinaria per deliberare in merito all'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., della delega ad aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, nonché in merito all'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., della facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi, con conseguenti modifiche dello statuto sociale.

La presente relazione è redatta secondo lo schema n. 2 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, applicabile alle proposte di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

2. Illustrazione dell'argomento e motivazione della proposta

2.1 Motivazioni della proposta

La proposta si inserisce nel contesto della manovra finanziaria in corso di definizione nell'ambito della procedura avviata con il ricorso depositato in data 1 luglio 2026 ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("CCII"), rispetto al quale il Tribunale di Firenze, con decreto del 3 luglio 2026, ha assegnato alla Società il termine di sessanta giorni per il deposito della proposta e del piano.

L'attribuzione della delega risponde all'esigenza di dotare il Consiglio di Amministrazione di uno strumento flessibile e prontamente attivabile per il rafforzamento patrimoniale della Società, funzionale all'esecuzione della manovra finanziaria e del piano in corso di predisposizione, consentendo di cogliere tempestivamente le opportunità di reperimento di nuove risorse — anche da parte di investitori terzi ovvero nell'ambito di accordi con i creditori — senza dover attendere la convocazione di una nuova assemblea straordinaria.

2.2 Contenuto della delega

Si propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte e in via scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 140.000.000 (centoquarantamilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da esercitare entro il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2443, comma 1, c.c.

La delega comprende la facoltà di deliberare l'aumento di capitale: (i) con offerta in opzione agli azionisti ai sensi

dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3, c.c.; (ii) con esclusione o limitazione del diritto di opzione, entro il predetto importo massimo complessivo, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c.; e (iii) mediante conferimenti in natura, ivi inclusa la conversione in capitale di crediti verso la Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c. e con applicazione dell'art. 2440 c.c. e del comma 6.20 dello statuto sociale, nei casi e nei limiti ivi previsti e nel rispetto delle condizioni indicate al successivo paragrafo 2.3.

Nell'esercizio della delega il Consiglio di Amministrazione determinerà, nel rispetto del limite di importo sopra indicato, il numero e il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione — comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo —, il godimento, i termini e le modalità di sottoscrizione e collocamento, nonché i destinatari dell'offerta in caso di esclusione del diritto di opzione.

Si propone inoltre di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c. e del comma 6.16 dello statuto sociale, di cui si propone la contestuale integrazione, la facoltà di emettere, in una o più volte e in via scindibile, entro il medesimo termine di cinque anni, strumenti finanziari partecipativi non costituenti capitale sociale, per un controvalore massimo complessivo di Euro 150.000.000 (centocinquantamilioni), a fronte di apporti in denaro, in natura o di crediti, anche nell'ambito di accordi con i creditori. Nell'esercizio di tale facoltà il Consiglio di Amministrazione determinerà, nel rispetto del limite sopra indicato e della previsione statutaria, i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti agli strumenti, le modalità e le condizioni di emissione, i destinatari, la legge di circolazione e le eventuali cause di riscatto o rimborso, restando esclusa l'attribuzione del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

2.3 Criteri di determinazione del prezzo di emissione e parere di congruità

Le nuove azioni saranno offerte al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, compreso l'eventuale sovrapprezzo.

Nel caso di esercizio della delega con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c., il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto della Società, dell'andamento delle quotazioni delle azioni nei periodi significativi antecedenti la determinazione e delle prassi di mercato per operazioni analoghe, previa acquisizione del parere di congruità sul prezzo di emissione da parte della società incaricata della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c..

Nel caso di esercizio della delega con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., entro il limite del dieci per cento del capitale sociale preesistente previsto anche dal comma 6.19 dello statuto sociale, il prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti.

Nel caso di esercizio della delega con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., il Consiglio di Amministrazione fornirà, nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., adeguata motivazione in ordine alle ragioni dell'interesse della Società all'operazione e ai criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

2.4 Durata delle Deleghe e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della delega sia pari al termine massimo di legge, vale a dire cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

Le tempistiche di esercizio della delega, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

2.5 Effetti diluitivi

L'esercizio della delega con offerta in opzione non determina effetti diluitivi in capo agli azionisti che eserciteranno il diritto di opzione loro spettante.

L'esercizio della delega con esclusione o limitazione del diritto di opzione potrà comportare, per gli azionisti che non partecipino all'operazione, un effetto diluitivo la cui entità non è allo stato determinabile, in quanto il numero di azioni di nuova emissione dipenderà dal prezzo di emissione che il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta nell'esercizio della delega, nel rispetto dei criteri indicati al precedente paragrafo 2.3. L'effetto diluitivo effettivo sarà illustrato nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. in occasione di ciascun esercizio della delega.

2.6 Modifiche statutarie e diritto di recesso

L'attribuzione delle deleghe comporta la modifica dell'art. 6 (Capitale sociale, azioni e finanziamenti dei soci) dello statuto sociale, mediante (i) l'inserimento di un nuovo comma 6.23, recante la delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c., e (ii) l'integrazione del comma 6.16 — che attualmente riserva all'Assemblea la deliberazione di emissione di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile — al fine di consentirne l'emissione anche da parte del Consiglio di Amministrazione in forza di delega assembleare, entro il controvalore massimo e per la durata deliberati.

Il testo dell'articolo, nella formulazione vigente e in quella proposta, è riportato di seguito.

STATUTO SOCIALE	
ARTICOLO 6	
6.1 Il capitale sociale è di Euro 26.500.000,00 (ventisemilionicinquecentomila/00) diviso in n. 53.000.000 (cinquantatremilioni) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.	Invariato
6.2 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"). Le azioni sono indivisibili, nominative e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto a un voto in tutte le assemblee della Società.	Invariato
6.3 In deroga a quanto precede, ciascuna azione dà diritto a due voti ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:	Invariato

i. il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società in conformità allo statuto sociale (l'"Elenco Speciale"); ii. la ricorrenza del presupposto sub (i) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi nell'Elenco Speciale.	
6.4 L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dal presente statuto per la maggiorazione del diritto di voto.	Invariato
6.5 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, in cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.	Invariato
6.6 Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente statuto dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante.	Invariato
6.7 L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.	Invariato

6.8 All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci, nonché le disposizioni che il Consiglio di Amministrazione renderà disponibili con apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società.	Invariato
6.9 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale — con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato — nei seguenti casi: i. rinuncia, totale o parziale, da parte dell'interessato al beneficio della maggiorazione del voto, restando inteso che la rinuncia sarà da intendersi irrevocabile; ii. comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; iii. d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.	Invariato
6.10 Fermo restando quanto di seguito previsto, la maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di: i. cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; ii. cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF.	Invariato
6.11 La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato sono conservati in caso di: i. successione a causa di morte o fusione o scissione del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, a favore	Invariato

della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; ii. costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (a condizione che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto); iii. il trasferimento da un portafoglio ad altro dei vari Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio gestiti da uno stesso soggetto; iv. ove la partecipazione sia riconducibile a un trust, il mutamento del trustee.	
6.12 La maggiorazione di voto si estende alle azioni (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, (ii) spettanti in cambio delle azioni originarie in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto e nei termini ivi indicati, (iii) sottoscritte dal titolare di azioni nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. Nelle ipotesi prima citate, le nuove azioni rinvenienti dall'aumento di capitale e le azioni di concambio derivanti dalla fusione o scissione acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le nuove azioni spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso, (ii) per le nuove azioni spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.	Invariato
6.13 La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, o persa in altro modo ai sensi del presente statuto, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi.	Invariato

6.14 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.	Invariato
6.15 Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.	Invariato
6.16 La Società può emettere, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, determinandone i contenuti nella relativa deliberazione di emissione. L'Assemblea può inoltre deliberare di emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.	6.16 La Società può emettere, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, determinandone i contenuti nella relativa deliberazione di emissione. L'Assemblea può inoltre deliberare di emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. **L'emissione di strumenti finanziari partecipativi può altresì essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove a ciò delegato dall'Assemblea, nei limiti del controvalore massimo e per la durata stabiliti nella relativa deliberazione assembleare di delega.**
6.17 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, sino all'ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del Codice Civile, stabilendo norme riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti. L'Assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'Assemblea generale degli azionisti, prevedendo norme riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento e alle eventuali cause di decadenza o riscatto.	Invariato
6.18 L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale a pagamento e con limitazione e/o esclusione del	Invariato

diritto di opzione ai sensi dall'articolo 2441 del Codice Civile.	
6.19 Fermi restando gli altri casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previsti dalle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società, nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.	Invariato
6.20 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti di crediti o di beni in natura.	Invariato
6.21 I soci possono finanziare la Società con finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società.	Invariato
6.22 L' Assemblea straordinaria in data 1° luglio 2024 ha deliberato: (a) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5, 6 e 8, del codice civile, da eseguirsi in una o più volte, per un importo nominale massimo di Euro 795.000,00 (settecentonovantacinquemila virgola zero zero), oltre eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 1.590.000 (un milione cinquecentonovantamila) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da destinare ai beneficiari del piano di stock option approvato dall'Assemblea ordinaria in pari data e pertanto riservato a amministratori esecutivi, direttori generali, dirigenti con responsabilità strategiche e dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della Società e delle società dalla stessa controllate, ad un prezzo di emissione per ciascuna azione pari, per ciascun ciclo del piano, alla media ponderata dei prezzi ufficiali di chiusura registrati dal titolo TISG su Euronext Milan, mercato	Invariato

regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nei 90 giorni di calendario precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci, per l'approvazione del bilancio, precedente alla data di assegnazione delle opzioni di ciascun ciclo. Ove l'aumento risulti non interamente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione ex articolo 2439, comma 2, del codice civile, individuato nella data del 31 dicembre 2029, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione della relativa delibera al Registro delle Imprese; (b) di conferire al Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica, con facoltà di subdelega all'Amministratore Delegato, ogni potere necessario o anche solo opportuno per dare esecuzione al deliberato aumento di capitale ivi inclusa la facoltà di (i) determinare i tempi, le modalità e le condizioni dell'aumento, (ii) determinare il momento di assegnazione dei diritti di sottoscrizione, tenuto conto del periodo in cui essi potranno essere esercitati, e (iii) individuare nominativamente i singoli beneficiari, nell'ambito delle categorie indicate, su proposta del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni o dell'Amministratore Delegato, sentito il parere del Collegio Sindacale, e le quantità di opzioni da assegnare agli stessi.	
	6.23 L'Assemblea straordinaria del 30 settembre 2026 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione: **(a) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte e in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, per un importo massimo complessivo di Euro 140.000.000 (centoquarantamilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile, ovvero con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi**

	4 e 5, del Codice Civile, anche mediante conferimenti in natura, ivi inclusa la conversione in capitale di crediti verso la Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile. Nell'esercizio della delega il Consiglio di Amministrazione determinerà, nel rispetto del limite di importo sopra indicato, il numero e il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i termini e le modalità di sottoscrizione e collocamento, nonché i destinatari dell'offerta in caso di esclusione del diritto di opzione; **(b) ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del Codice Civile e del precedente comma 6.16, la facoltà di emettere, in una o più volte e in via scindibile, entro il medesimo termine di cinque anni, strumenti finanziari partecipativi non costituenti capitale sociale, per un controvalore massimo complessivo di Euro 150.000.000 (centocinquantamilioni), a fronte di apporti in denaro, in natura o di crediti, determinandone i diritti patrimoniali e amministrativi, le modalità e le condizioni di emissione, i destinatari, la legge di circolazione e le eventuali cause di riscatto o rimborso, restando esclusa l'attribuzione del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.**

La deliberazione proposta non integra alcuna delle fattispecie che attribuiscono il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c..

3. Proposta di deliberazione

Signori Azionisti, in relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di The Italian Sea Group S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la delega ad aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte e in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla data odierna, per un importo massimo complessivo di Euro 140.000.000 (centoquarantamilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3, c.c.;

2. di stabilire che la delega di cui al punto 1 possa essere esercitata, entro il predetto importo massimo

complessivo, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c., anche mediante conferimenti in natura, ivi inclusa la conversione in capitale di crediti verso la Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, alle condizioni e secondo i criteri di determinazione del prezzo di emissione illustrati nella relazione illustrativa, previa acquisizione, ove richiesto, del parere di congruità della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;

3. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c. e della corrispondente previsione statutaria, la facoltà di emettere, in una o più volte e in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla data odierna, strumenti finanziari partecipativi non costituenti capitale sociale, per un controvalore massimo complessivo di Euro 150.000.000 (centocinquantamilioni), determinandone i diritti patrimoniali e amministrativi, le modalità e le condizioni di emissione, i destinatari, la legge di circolazione e le eventuali cause di riscatto o rimborso, restando esclusa l'attribuzione del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti;

4. di modificare conseguentemente l'art. 6 dello statuto sociale, mediante:

a. *l'integrazione del comma 6.16 come di seguito riportato:*
   "6.16 La Società può emettere, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, determinandone i contenuti nella relativa deliberazione di emissione. L'Assemblea può inoltre deliberare di emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. ***L'emissione di strumenti finanziari partecipativi può altresì essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove a ciò delegato dall'Assemblea, nei limiti del controvalore massimo e per la durata stabiliti nella relativa deliberazione assembleare di delega.****";*
b. *l'inserimento del nuovo comma 6.23 nel testo riportato di seguito;*
   *"****6.23 L'Assemblea straordinaria del 30 settembre 2026 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione:***
   (a) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte e in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, per un importo massimo complessivo di Euro 140.000.000 (centoquarantamilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile, ovvero con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, anche mediante conferimenti in natura, ivi inclusa la conversione in capitale di crediti verso la Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile. Nell'esercizio della delega il Consiglio di Amministrazione determinerà, nel rispetto del limite di importo sopra indicato, il numero e il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i termini e le modalità di sottoscrizione e collocamento, nonché i destinatari dell'offerta in caso di esclusione del diritto di opzione;
   (b) ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del Codice Civile e del precedente comma 6.16, la facoltà di emettere, in una o più volte e in via scindibile, entro il medesimo termine di cinque anni, strumenti finanziari partecipativi non costituenti capitale sociale, per un controvalore massimo complessivo di Euro 150.000.000 (centocinquantamilioni), a fronte di apporti in denaro, in natura o di crediti, determinandone i diritti patrimoniali e amministrativi, le modalità e le condizioni di emissione, i destinatari, la legge di circolazione e le eventuali cause di riscatto o rimborso, restando esclusa l'attribuzione del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.*";*

5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente pro tempore, in via anche disgiunta, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi compresa la facoltà di apportare le modifiche non sostanziali eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese."

Marina di Carrara, 31 agosto 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Giovanni Costantino